

ALLEGATO A)

PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 40 DEL 13 APRILE 2020. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE

L'attività del mercato settimanale del giovedì è consentita a condizione che si rispettino i seguenti punti:





1. è consentita la partecipazione alle attività di vendita solo agli operatori titolari di posteggio ordinario del settore alimentare nel mercato del giovedì (sono pertanto esclusi gli "spuntisti")
2. l'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita, secondo quanto rappresentato nella planimetria allegata;
3. sia previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo, che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
4. vi sia la presenza costante di almeno cinque addetti, muniti di abbigliamento indicativo (gilet o giacca rifrangente) preposti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;
5. l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei titolari di posteggio;
6. sia consentito l'accesso contemporaneo all'area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc);
7. il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura ed onere dei titolari di posteggio partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni o di personale all'uopo preposto;
8. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro con obbligo di indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
9. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti.
10. è imposto, ai venditori e compratori, l'uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al punto k) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 e dell'Allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

Si allega la planimetria dell'area mercatale, con l'indicazione della perimetrazione, l'individuazione del numero di posteggi, dell'ingresso e dell'uscita;






Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

PLANIMETRIA DELL'AREA MERCATALE RISERVATA AGLI AMBULANTI DEL SETTORE ALIMENTARE

LEGENDA

-  INGRESSO
-  USCITA
-  PERIMETRO RECINTATO DELL'AREA MERCATALE
-  PUNTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

TIPOLOGIE ALIMENTARI

-  FRUTTA/VERDURA
-  CARNI/ROSTICCERIA
-  PESCE
-  FORMAGGI
-  PANE E PASTA

